

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
I N D I C E**

Articolo 1 - Finalità	Pag. 3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	“ 3
Articolo 3 - Esenzioni	“ 3
Articolo 4 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	“ 3
Articolo 5 - Base imponibile	“ 4
Articolo 6 - Soggetti passivi	“ 4
Articolo 7 - Definizione di fabbricato	“ 5
Articolo 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	“ 5
Articolo 8 bis -	“ 6
Articolo 8 ter - Abitazioni locatate o non locatate.....	“ 6
Articolo 9 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili	“ 6
Articolo 10 - Definizione di area fabbricabile	“ 7
Articolo 11 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	“ 7
Articolo 12 - Valore di stima	“ 8
Articolo 13 - Decorrenza	“ 8
Articolo 14 - Definizione di terreno agricolo	“ 9
Articolo 15 - Conduzione diretta	“ 9
Articolo 16 - Versamenti	“ 10
Articolo 17 - Liquidazione ed accertamento dell'imposta	“ 10
Articolo 18 - Riscossione coattiva	“ 11
Articolo 19 - Rimborsi	“ 11
Articolo 20 - Sanzioni ed interessi	“ 11
Articolo 21 - Dichiarazione sostitutiva	“ 11
Articolo 22 - Funzionario responsabile	“ 12
Articolo 23 - Rinvio	“ 12
Articolo 24 - Entrata in vigore	“ 12

Articolo 1 **Finalità**

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
 - d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Articolo 2 **Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 4 **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla legge, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale ed alle necessità di bilancio.
2. L'aliquota può essere determinata in misura anche inferiore al 4 per mille dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti.
- 2.bis L'aliquota può, altresì, essere determinata in misura anche inferiore al 4 per mille per i nuovi fabbricati a condizione che siano utilizzati per l'effettivo esercizio di una attività produttiva da parte di imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 1^o gennaio dell'anno di imposta di riferimento. La riduzione ha efficacia per tre anni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Articolo 5

Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/1
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
 - 100 per i gruppi A-B-C, escluso il gruppo catastale C/1
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3[^] comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile e' determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1[^] giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile e' costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base alla lettera del presente regolamento agli artt. 10 e 11.
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito domenicale risultante in catasto, al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25% fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, moltiplicato settantacinque. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione e' ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Articolo 6

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono la persona fisica o giuridica proprietaria di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a

decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 7 **Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando sia parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è stato comunque utilizzato.

Articolo 8 **Unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed alle sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto, si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione o la detrazione, prevista dai commi 2 e 3, dell'articolo 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
3. Si considerano abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92, quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (fino al 1° grado).
4. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della Legge n. 15 del 1968, come modificata ed integrata, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.
5. La detrazione o la riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. La medesima detrazione o riduzione si applica anche:
 - a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'articolo 659 del codice di procedura civile;
 - b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione deve essere certificata dall'Istituto di ricovero.

Articolo 8 bis

1. Alle pertinenze ancorché distintamente iscritte a catasto viene riservato lo stesso trattamento dell'abitazione principale sia per quanto riguarda l'aliquota che la detrazione.
2. Si considera pertinenza l'unità immobiliare posta in modo durevole ed esclusivo al servizio dell'abitazione.
3. Ai fini dell'equiparazione giuridica ai fini ICI tra pertinenza ed abitazione principale vengono poste le seguenti condizioni:
 - a) sono riconducibili alla nozione di pertinenza solo le unità immobiliari delle categorie catastali C2, C6 e C7;
 - b) sono equiparabili all'abitazione principale non più di due pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
 - c) la distanza massima dall'abitazione per il riconoscimento dello status di pertinenza è fissata in Km 1.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e la pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Articolo 8 ter

Abitazioni locate o non locate

1. Si considerano non locati gli alloggi non rientranti tra le abitazioni principali, per i quali, alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento, non sia stato stipulato un regolare contratto di affitto registrato; si considerano non locate le abitazioni per le quali non risulti presentato in Comune entro il 30/06 dell'anno successivo copia del contratto registrato o autocertificazione attestante la locazione; in assenza di intervenute variazioni la documentazione non va ripresentata per gli anni seguenti.
2. Sono esclusi (e scontano, pertanto, l'aliquota ordinaria) gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti.
3. Gli alloggi, la cui decorrenza, per l'assoggettamento dell'imposta, ricade nel corso dell'anno di competenza, scontano l'aliquota ordinaria.

Articolo 9

Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione e' limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione per l'applicazione della riduzione, è accertata dal Responsabile del Settore Urbanistica nei seguenti casi:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione od oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettera c – d – e della legge 5 agosto 1978 n. 457.
 - f) fabbricato privo dei necessari requisiti igienico–sanitari stabiliti per gli alloggi E.R.P.
3. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria, o mancante dei requisiti igienico–sanitari stabiliti per gli alloggi E.R.P.
4. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro trenta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

Articolo 10

Definizione di area fabbricabile

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. E' considerata altresì fabbricabile l'area con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto sia limitrofi ad altre aree inedificate - si mostri idonea ad essere inclusa in progetti edificatori riguardanti altri suoli.

Articolo 11

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile s'intende quella disciplinata dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 504/92.
2. Il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio alla data del 1^ gennaio dell'anno di imposizione.

3. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area.
4. La determinazione dei valori minimi di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per le aree edificabili, avviene mediante l'elaborazione di una formula di calcolo parametrico delle soglie minime del valore venale delle aree edificabili. Tale funzione viene determinata da un numero definito di parametri ritenuti di maggiore rilevanza nel contesto territoriale del Comune di Filottrano ed indicati nella delibera di G.C. n. 92 del 12/6/98 "Determinazione dei valori minimi di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per le aree edificabili", relativamente agli anni 1993/94/95/96/97/98.
5. I Parametri per la determinazione del valore delle aree edificabili sono i seguenti:
 - a) Co = Coefficiente di origine stilato in relazione alle varie zonizzazioni;
Ca = Coefficiente di urbanizzazione, distinti in Cau e Can, area urbanizzata o non;
Cu = Coefficiente di ubicazione territoriale distinto in Cuc e Cuf, ovvero capoluogo e frazioni;
Cr = Coefficiente aree di recupero distinto in Cr e Crdr ovvero in presenza di Piano particolareggiato centro storico o Piano di recupero;
Ce = Coefficiente di edificabilità.

Il valore delle aree fabbricabili e' rivalutato sulla base degli indici ISTAT a partire dall'anno 1998, calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, mensilmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Per gli anni seguenti la Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Settore Tributi, aggiorna il valore del coefficiente K entro il 31 marzo di ogni anno in ragione della variazione ISTAT sul costo della vita.

La deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Articolo 12

Valore di stima

1. Il valore assunto nella delibera G.C. n. 92 del 12.06.98, relativo a "Determinazione dei valori minimi di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le aree edificabili", calcolato sulla base del metodo di cui alla sopra citata deliberazione rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.
2. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a contro dedurre entro 60 giorni. Nella contro deduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle contro deduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
 - c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

Articolo 13

Decorrenza

1. Per le aree inedificate già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal 1[^] gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per l'anno in cui è stata adottato il provvedimento.
5. Non si configura il diritto al rimborso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) che il contribuente abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

Articolo 14

Definizioni di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Articolo 15

Conduzione diretta

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - a) che il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno il 60% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena di nullità, tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, 1[^] comma, lettera b), 2[^] periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

Articolo 16 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, anche in riferimento alle annualità precedenti, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso secondo le scadenze e le modalità previste dalla legge.
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il Funzionario Responsabile del Settore Tributi può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.
5. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale sia superiore a lire un milione, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata fino ad otto rate semestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.
8. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere Comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati, in luogo delle modalità di cui al comma precedente, al concessionario della riscossione o ad un concessionario

diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Articolo 17 **Accertamento dell'imposta**

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dal relativo regolamento comunale.
3. La Giunta Comunale sollecita annualmente le azioni di controllo e ne verifica l'avvenuta attuazione.
4. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 12,50 % (dodici virgola cinquanta per cento) al lordo degli oneri riflessi, del maggior gettito definitivamente riscosso.
5. Il Contratto collettivo decentrato integrativo prevede l'importo annuo massimo, da distribuire ai dipendenti del Settore Tributi come compenso incentivante ICI. La Giunta Comunale ha facoltà di emanare, annualmente, in sede di approvazione del progetto di Bilancio di previsione, specifiche direttive alla delegazione trattante, allo scopo di rendere compatibile il suddetto limite massimo di spesa per il compenso incentivante ICI sia con le risorse finanziarie di bilancio che con gli obiettivi di spesa del personale, anche eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 18 **Sanzioni ed interessi**

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
2. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 19

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale e' stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 20

Sanzioni ed interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente agli interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge n. 146 dell'otto maggio 1998.

Articolo 21

Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata, è stata data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di Legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della medesima Legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. Al fine di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici. La giunta comunale, valutato il progetto, assegna le necessarie risorse.

Articolo 23

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa disciplinanti la specifica materia.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, e pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, entra in vigore il 1^a gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.

2. Il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al CO.RE.CO. e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecutività il regolamento e la relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ed alla Direzione Regionale delle Entrate per la Regione Marche.